

Il D.L. n. 1/2012 il cosiddetto decreto liberalizzazioni contiene alcune indicazioni positive per il settore dell'autotrasporto

Il provvedimento contiene una riduzione dei tempi del recupero da parte degli autotrasportatori delle accise sui carburanti che consente, in seguito alla modifica dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 277/2000 di presentare le richieste di rimborso "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" e non più in unica soluzione annuale.

La precedente richiesta di rimborso era annuale e il termine perentorio previsto era riferito a trenta giugno di ogni anno.

Ora il Decreto "liberalizzazioni" recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012, S.O. n. 18) contiene alcune disposizioni che mirano a lenire l'effetto negativo del "caro" carburante che colpisce il settore dell'autotrasporto.

Interessante è notare che la relazione tecnica che accompagna il Decreto Legge in parola ha evidenziato che le misure

adottate si sono r
ese opportune sia per allineare la normativa italiana a quella degli altri Paesi europei, sia per limitare l'esposizione finanziaria che gli aumenti delle accise comportano in attesa del rimborso, che fino ad

oggi è annuale.

Nella relazione ministeriale infatti si legge che il Governo riconosce che "i recenti aumenti delle accise sul gasolio per autotrazione stanno mettendo a dura prova la tenuta del comparto, che ha già dovuto sopportare ulteriori rincari di altre voci di spesa come assicurazioni e manutenzione dei veicoli, in un contesto economico che è tuttora al di sotto dei livelli antecedenti alla crisi".

Nel dettaglio, l'articolo 61 del decreto introduce una serie di modifiche al D.P.R. n. 277/2000 (Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Viene modificato l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 277/2000 (articolo che disciplina le modalità di presentazione all'Agenzia delle Dogane della dichiarazione che gli "esercenti le attività di autotrasporto merci" devono seguire per poter usufruire del beneficio della riduzione degli oneri su di essi gravanti, in pratica per poter richiedere il rimborso delle accise).

L'articolo 61 comma 1 in parola sostituisce le parole "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" con le seguenti: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare".

La modifica consentirà agli esercenti le attività di autotrasporto merci di poter presentare la
dichiarazione per richieste di
recupero delle
accise nel mese successivo alla
scadenza di ciascun trimestre.

Ulteriori modifiche vengono apportate all'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 277/2000, consentendo la
fruizione del credito entro il
31 dicembre dell'anno
solare successivo a quello in
cui è nato il diritto al rimborso.

Il D.L. n. 1/2012 dispone, poi, che dal 2012 non si applichi il limite annuale di 250 mila euro per
l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta
che derivano dal riconoscimento
di agevolazioni concesse alle imprese
da indicare nel quadro RU del
modello di dichiarazione dei redditi.

Sono, ad avviso dello scrivente norme molto importanti per l'intero settore che recepiscono in
buona parte le richieste
provenienti dagli operatori del settore stesso. oper

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN Primavera 2012, n. 1 anno XIV